

7

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE "LIBRI E NON SOLO.. APS"

Il giorno giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21.00 in seconda convocazione nei locali della sede sociale si è svolta l'Assemblea dei Soci della associazione "Libri e non solo...Aps" con il seguente

Ordine del Giorno

- Approvazione modifiche Statuto e modifica denominazione
- Varie ed eventuali

Presenti i soci: Marzia Rubegni, Raffaella Palumbo, Rosa Anna Giorgi, Letizia Cosci, Maria Borgogni, Tiziana Carucci, Lucia Bagnai, Elisabetta Borgogni, Loretta Marzocchi, Elisabetta Freato, Benedetta Borgogni, Paolo Ciacci, David Bracalente, Chiara Mariotti, Oriella Bindi (delega a Rosa Anna Giorgi), Gaia Sbardellati (delega a Elisabetta Borgogni), Simonetta Bucciarelli (delega a Elisabetta Borgogni).

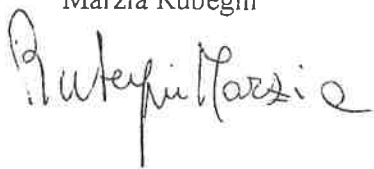
Il Presidente constatata la regolarità dell'Assemblea dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che contengono anche la nuova denominazione sociale "MUSEI BUONCONVENTO LIBRI E NON SOLO APS".

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti.

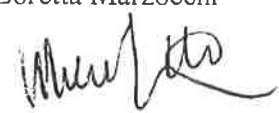
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per la richiesta di iscrizione all'albo delle APS.

Non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola la seduta termina alle ore 21.15.

Il Presidente
Marzia Rubegni



Il Segretario
Loretta Marzocchi



20 SET. 2021
REGISTRATO A N. 1892
AL N. 3
VERSATI € ESENTI

Alessandro Costa (*)
(*) Firma su foglio di protocollo



STATUTO
“MUSEI BUONCONVENTO LIBRI E NON SOLO... - APS”

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche un’associazione denominata “**MUSEI BUONCONVENTO LIBRI E NON SOLO... - APS**” con sede in Buonconvento, via Soccini n. 23. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel relativo Registro.

L’associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e da ogni normativa applicabile di natura primaria o secondaria.

L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2. L’associazione “MUSEI BUONCONVENTO LIBRI E NON SOLO... - APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all’organizzazione ed all’attività dell’Associazione.

Finalità e attività

Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza; sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

Raffaella Morzine

- istruire, tutelare, promuovere la cultura e l'arte e valorizzare i beni e le cose di interesse artistico, storico e culturale, ivi comprese i musei e le biblioteche con particolare riferimento a quelli di Buonconvento;
- coltivare e promuovere ogni studio e attività attinente il patrimonio storico, artistico, archeologico, urbanistico, linguistico, naturalistico, di favorire in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela, sia mediante la pubblicazione delle fonti o di studi originali, sia promuovendo, da sola od in unione con altri analoghi sodalizi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni;
- organizzare manifestazioni ed iniziative di vario genere (culturali, di spettacolo ed intrattenimento, ricreative ed artistiche in generale), i cui contenuti si ispirino ai valori umani e sociali. Tali manifestazioni ed iniziative possono essere mostre, concorsi, esposizioni d'arte, concerti, fiere, progetti culturali, incontri, dibattiti, convegni, corsi, laboratori, seminari, letture, creazione e divulgazione di pubblicazioni (giornalini, opuscoli, bollettini e volantini); organizzare e gestire
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- incentivare la scoperta e la valorizzazione delle radici culturali che caratterizzano il passato e il presente della comunità buonconventina e delle comunità limitrofe;
- valorizzare il Museo d'Arte Sacra della Val d'Arbia ed il Museo della Mezzadria Senese ed altri luoghi storici del territorio;
- collaborare con gli Enti pubblici e privati nell'opera di sorveglianza e tutela dei beni culturali e ambientali;
- promuovere i servizi della biblioteca come una indispensabile via d'accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all'informazione, all'apprendimento permanente e alla lettura;
- collaborare a progetti di formazione in ambito scolastico di ogni ordine e grado per favorire la lettura e la cultura nonché l'inclusione di soggetti con bisogni educativi speciali o a rischio di esclusione e dispersione scolastica;
- promuovere ed incentivare la cultura dell'inclusione sociale, della solidarietà e dell'attenzione nei confronti di tutte le persone deboli e bisognose che si trovano in stato di emarginazione sociale.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- sviluppare rapporti e collaborazioni con enti pubblici, istituzioni, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e per anziani, enti privati e fondazioni, qualora ciò risulti utile al perseguimento dei fini sociali;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività esercitate o esercitabili;
- partecipare, al fine di far conoscere la propria attività, a concorsi, rassegne, festival e manifestazioni artistiche e culturali in generale a carattere internazionale, nazionale e locale nelle quali saranno particolarmente curati l'organizzazione e la propaganda;

2 Rubini Marsie

- inoltrare richieste di contributi a enti privati, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche;
- organizzare viaggi e soggiorni turistici a favore dei soli associati;
- offrire sostegno e collaborazione, contributi, liberalità e partecipazioni a associazioni, APS, ODV, enti pubblici e privati, società cooperative, cooperative sociali senza scopo di lucro, Parrocchie, Onlus e Organizzazioni non governative;
- partecipare nella e/o favorire la costituzione di enti, istituzioni, associazioni e organismi in genere le cui finalità ed iniziative siano rispondenti agli scopi dell'Associazione;
- avvalersi, per raggiungere i propri scopi, delle prestazioni professionali, delle collaborazioni ~~a-progette~~, anche occasionali, nonché dell'apporto di lavoro subordinato forniti da persone fisiche esterne o interne all'Associazione, limitatamente all'intento di assicurare il regolare funzionamento delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e/o qualificare e specializzare le proprie attività;
- stipulare convenzioni con terze associazioni, con ditte ed enti in genere a supporto delle attività proprie, onde offrire opportunità e facilitazioni per l'espletamento delle attività istituzionali proposte dall'Associazione;
- accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle attività statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, senza l'esclusione di altri, l'accensione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto di immobili - quali fabbricati e terreni - di attrezzature e di impianti ritenuti necessari o utili allo svolgimento dell'attività sociale, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire, con possibilità di concederli in affitto o in comodato d'uso gratuito, i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione ordinaria o straordinaria;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità statutarie e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

3 *Rubini Mori e*

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 7. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" pertanto possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno 7 persone fisiche o di almeno 3 APS. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che delibererà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata AR.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

4 Ruben Masie

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che arrecano danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

5 Ruben Malzè

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati, i quali hanno diritto di intervenire. L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e eguaglianza degli associati.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, oppure ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante messaggio posta elettronica, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio di esercizio;
- definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

6 Rubeyri Morz: e

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato può essere latore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano di accertare inequivocabilmente l'identità dell'intervenuto, di regolare l'adunanza e constatare e proclamare le votazioni. Ciascun associato ha un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 20. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, ed è l'organo di amministrazione dell'associazione.

Esso dura in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La responsabilità del consigliere è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Roberto Rossi

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail (o altri mezzi che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione) inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa contenente indicazione del luogo, e dell'ora della riunione e dell'elenco delle materie da trattare.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Dura in carica

8 *Roberto Nozze*

quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio d'esercizio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma disgiunta dal Presidente sui conti correnti per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la funzione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Raffaele Porzi e

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può nominare il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 32. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, e alle attività di raccolta fondi.

Art. 33. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 34. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento al bilancio d'esercizio ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

10 Ruben 10/27/20

Art. 37. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norma finale

Art. 38. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Intestato